



Associazione degli Osteopati Esclusivi

**SECONDO INTERPRATAZIONE ADOE L'OSTEOPATA CON REQUISITI DI
LEGALITA' FORMATIVA E CORRISPONDENTE TITOLO DI STUDIO OPERA IN
REGIME DI ESENZIONE DA I.V.A. E CONSENTE AI PROPRI PAZIENTE LA
DETRAZIONE FISCALE DELLE PROPRIE PRESTAZIONI.**

Essendo ormai ampiamente trascorsi i termini di legge (trecento giorni per chi scrive) rispetto ai novanta giorni concessi all'Agenzia delle Entrate per fornire la risposta all'istanza d'interpello ADOE sul tema, inoltrata il 28/1/2021 ed, eventualmente, ai centoventi giorni concessi per fornire "consulenza giuridica", dobbiamo ritenere che la soluzione prospettata al quesito formulato dall'Associazione A.D.O.E. all'Agenzia delle Entrate - Direzione Contribuenti di Roma (e per conoscenza alla Direzione Regionale della Liguria), per quanto concerne il diritto all'esenzione da Iva ex art. 10 DPR 633/1972 sulle prestazioni sanitarie effettuate dagli Osteopati con formazione professionale fornita da istituto autorizzato dal MIUR, abbia trovato accoglimento.

Il caso di specie.

In considerazione delle varie, non sempre univoche, opinioni apparse sui giornali e riviste specializzate e sul *web* a seguito dei recenti sviluppi giurisprudenziali orientanti all'esenzione IVA, **A.D.O.E. Associazione Degli Osteopati Esclusivi**, al fine di dirimere ogni dubbio e tutelare la posizione dei propri iscritti ha ritenuto opportuno, nell'interesse degli osteopati associati, chiedere conferma all'Amministrazione Finanziaria tramite Istanza di interpello ex art. 11, c. 1 a) L. 27/7/2000, n. 212 (e/o di Consulenza giuridica come di Circolare 9/E/2016, p. 24), in merito al diritto all'esenzione Iva, per le prestazioni rese dagli associati (professionisti Osteopati).

Così concludeva il proprio quesito *"L'Associazione Degli Osteopati Esclusivi,.....; vista la normativa europea e nazionale in materia di IVA; visti i più recenti interventi legislativi volti al riconoscimento dell'Osteopatia quale autonoma professione sanitaria; visti i più recenti ed autorevoli arresti giurisprudenziali in ambito U.E e nazionale, confermativi del diritto all'esenzione IVA, ritiene che il presente interpello debba essere risolto prevedendo l'esenzione da IVA ex art. 10 del DPR 633/1972 per le prestazioni rese da osteopati in possesso di specifici e documentati requisiti formativi riconosciuti dal M.I.U.R. e/o da altri enti nazionali e/o internazionali a ciò abilitati (come sopra meglio illustrato)"*.

Associazione tecnico-scientifica degli Osteopati Esclusivi

Viale Innocenzo XI n. 70 - 22100 COMO
Tel. 031.275027 (mattina)

Codice Fiscale: 95133550137

All'istanza non è ad oggi seguita da parte degli Uffici Centrali e periferici, alcuna risposta, nonostante i solleciti, essendo ormai legittimo ritenere, l'implicito accoglimento della soluzione proposta dall'associazione al quesito formulato.

Il quadro normativo di settore.

Con Legge n. 3 del 11/1/2018, “sono state individuate nel nostro ordinamento, le professioni dell'Osteopata e del Chiropratico”.

Successivamente, con Accordo raggiunto in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti Stato-Regioni (Rep. Atti 185/CSR del 5/11/2020), concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'Osteopata, è stata definita la figura dell'Osteopata quale *“professionista sanitario, in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell'iscrizione all'Albo Professionale, che svolge in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell'ambito dell'apparato muscolo scheletrico”*.

Il 14/10/2021 è infine entrato in vigore il “Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 7/7/2021” che recepisce l'accordo fra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano concernente l'istituzione della Professione Sanitaria dell'Osteopata.

Il nostro Legislatore ha così ritenuto di allinearsi alla maggior parte degli altri paesi dell'Unione Europea, riconoscendo e disciplinando la figura professionale dell'Osteopata (assieme a quella del Chiropratico).

Sotto il profilo del trattamento fiscale si evidenzia che l'art. 132, par. 1, lett. c), della **Direttiva 2006/112/CE**, confermando il contenuto dell'art. 13, parte A, n. 1), lett. c), dell'abrogata VI Direttiva CEE, in materia di IVA, ha già da tempo previsto l'esenzione dall'imposta per “le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato”.

Associazione tecnico-scientifica degli Osteopati Esclusivi

Viale Innocenzo XI n. 70 - 22100 COMO
Tel. 031.275027 (mattina)

Codice Fiscale: 95133550137

La soluzione - di diretta applicazione - prospettata dalla Giurisprudenza.

La Corte di Giustizia U.E., con propria sentenza nella causa C-597/17 del 27/6/2019 ribaltando il proprio precedente orientamento secondo cui le prestazioni dei Chiropratici e degli Osteopati non venivano ricomprese tra le prestazioni sanitarie che beneficiano dell'esenzione dall'IVA per *"l'assenza del regolamento di attuazione che individui il profilo professionale"*, ha invece sancito la sussistenza dei presupposti per l'esenzione IVA anche per tali tipologie di prestazioni in quanto "coloro che esercitano le professioni di cui trattasi nel procedimento principale [nella specie, chiropratici e osteopati] effettuano senz'altro prestazioni sanitarie alla persona, in quanto propongono trattamenti che vengono svolti allo scopo di curare e, nei limiti del possibile, guarire malattie o anomalie della salute" (cfr. punto n. 20 Sent. Cit.).

Ciò che rileva per la Corte di Giustizia è che i professionisti suddetti **abbiano seguito un percorso formativo proposto da Istituti di insegnamento riconosciuti dallo Stato e che le prestazioni sanitarie fornite presentino un livello di qualità sufficiente.**

La Corte ha inoltre precisato che *"spetta agli Stati membri verificare che i prestatori di cure mediche interessati possiedano le qualifiche professionali a tal fine necessarie, ma tale obbligo non implica necessariamente che detti prestatori esercitino una professione disciplinata dalla normativa dello Stato membro interessato, in quanto possono essere prese in considerazione altre efficaci modalità di controllo delle loro qualifiche professionali, in funzione dell'organizzazione delle professioni mediche e paramediche in tale Stato membro"* (cfr. punto 27 Sent. Cit.) e successivamente che *"gli Stati membri devono rispettare il principio di neutralità fiscale, il quale osta a che prestazioni simili, che si trovano quindi in concorrenza fra loro, siano trattate in modo diverso ai fini dell'IVA"* (cfr. punto 28 Sent. Cit.).

Nell'Istanza presentata all'Agenzia delle Entrate si è precisato che tutti gli Osteopati che possono documentare di aver frequentato con profitto un corso di studi regolarmente autorizzato dal Ministero dell'Istruzione e dell'Università (MIUR) della durata minima prevista dagli standard internazionali, possiedono logicamente i requisiti necessarie adeguati alla formazione degli osteopati in Europa.

Ad oggi in numerosi paesi dell' U.E., quali ad esempio la Francia, le prestazioni di osteopatia, rese da professionisti che hanno frequentato corsi di studio identici o

Associazione tecnico-scientifica degli Osteopati Esclusivi

Viale Innocenzo XI n. 70 - 22100 COMO
Tel. 031.275027 (mattina)

Codice Fiscale: 95133550137

comunque equipollenti a quelli frequentati dagli associati A.D.O.E., sono esenti da IVA (in Francia dal 2007).

Quanto premesso, sulla scorta dei principi delineati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, per vagliare il diritto all'esenzione IVA, in considerazione del fatto che ormai lo Stato membro ha verificato che le prestazioni rese dal professionista osteopata (o chiropratico) sono di natura sanitaria (nell'accezione indicata dalla Corte) e, previo controllo che il professionista sia munito di formazione somministrata da istituti d'insegnamento autorizzati e controllati dallo Stato, ovvero volti a garantire che l'attività sia qualitativamente sufficiente a offrire la cura della persona, dovrà essere perseguita la finalità agevolativa, per il paziente/consumatore, prefigurata dalla disciplina IVA. Beninteso non qualsiasi professionista che si auto dichiari Osteopata (o chiropratico) ha diritto all'esenzione dall'Iva ma solo quei soggetti in possesso di determinati requisiti e certificazioni ritenuti adeguati dal paese membro.

Orbene, a seguito di tale pronuncia in sede Europea, in un quadro normativo ancora frammentato, ove mentre è da tempo chiarito che le prestazioni rese da un osteopata o chiropratico francese, portoghese o belga sono esenti da IVA (e quali siano i requisiti oggettivi e soggettivi per godere dell'esenzione) in Italia solo di recente è intervenuta a risolvere l'impasse la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 21108/2020 la quale nello specifico è tornata ad occuparsi e a circoscrivere i limiti dell'esenzione dall'IVA delle prestazioni rese dai chiropratici (e quindi degli osteopati in quanto espressamente citati dal Giudice UE).

La Suprema Corte, mutando a sua volta il proprio precedente orientamento e quindi adeguandosi ai principi espressi dalla Corte di Giustizia U.E., ha affermato il diritto all'esenzione IVA anche per osteopati (e chiropratici), precisando tuttavia che per il riconoscimento dell'esenzione è necessario verificare:

- a) che le prestazioni rese siano di natura sanitaria;
- b) che in attesa di una specifica regolamentazione della formazione accademica dell'Osteopata (e del chiropratico) il professionista sia comunque munito di una adeguata formazione somministrata da istituti autorizzati dallo Stato;
- c) che l'attività svolta dal professionista sia qualitativamente sufficiente ad offrire la cura della persona.

Associazione tecnico-scientifica degli Osteopati Esclusivi

Viale Innocenzo XI n. 70 - 22100 COMO
Tel. 031.275027 (mattina)

Codice Fiscale: 95133550137



Associazione degli Osteopati Esclusivi

La Corte di Cassazione ha infatti concluso che *“il riconoscimento dell'esenzione, prevista dall'art.10 comma 1, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972, al Chiropratico (e all'Osteopata n.d.r.) - che rende una prestazione di cura alla persona, richiede l'accertamento che la prestazione garantisca un sufficiente livello di qualità e che chi la rende sia munito di **formazione adeguata somministrata da istituti d'insegnamento riconosciuti dallo Stato, “anche in mancanza dell'attivazione del relativo corso di laurea”** (nessun ostacolo quindi).*

Preso atto dei recenti autorevoli e condivisibili arresti giurisprudenziali, venendo nello specifico al caso che ci occupa, l'osteopata che può dichiarare:

- a) di essere professionista sanitario (lo prevede la L. 3/2018);
- b) di essere in possesso dei requisiti formativi adeguati tali da garantire gli standard di qualità richiesti dalla Giurisprudenza ai fini dell'esenzione Iva (l'iter formativo deve rispettare gli standard internazionali di settore; cfr. *Benchmark per la formazione osteopatica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità*).
- c) di aver frequentato un corso di studi tenutosi presso un istituto autorizzato dal Ministero dell'Istruzione e dell'Università (MIUR) o altro ente statale al pari abilitato;

Per gli osteopati italiani aventi tale *curriculum* di studi, o *curriculum* equivalente, certificato dalle autorità competenti nazionali ed internazionali, aventi quindi tutti i requisiti richiesti dalla normativa tributaria così come delineati dalla giurisprudenza unionale e nazionale, apparivano valide e fondate le ragioni per l'eguale trattamento fiscale, così come gli altri colleghi osteopati dell'Unione che già godono del regime di esenzione IVA (che poi avvantaggia i consumatori finali).

Tali professionisti (o meglio i pazienti), a parere di ADOE, possono quindi beneficiare dell'esenzione IVA, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R.633/1972.

Per quanto sopra, il ritardo del Legislatore Italiano nella disposizione di un percorso formativo qualificante per tutta la categoria e l'istituzione di un apposito albo professionale non può certo essere d'impedimento per l'applicazione diretta e automatica della pronuncia della Corte di Giustizia Europea sopra citata, che consente l'esenzione IVA per gli osteopati e ha efficacia sovraordinata rispetto agli ordinamenti interni agli stati dell'Unione.

Associazione tecnico-scientifica degli Osteopati Esclusivi

Viale Innocenzo XI n. 70 - 22100 COMO

Tel. 031.275027 (mattina)

Codice Fiscale: 95133550137

In altri termini a parere di chi scrive, l'art. 10 del D.p.r. 633/1972 sin da ora può essere interpretato come inclusivo delle prestazioni osteopatiche, purché aderenti ai requisiti delineati dal Giudice Europeo (come ripresi di recente dalla Corte di Cassazione).

Quanto sopra naturalmente non prescinde dall'assoluta urgenza di una completa e definitiva regolamentazione della professione, tanto attesa dalla categoria, necessaria per dare certezza ai rapporti giuridici, non solo tributari, nell'interesse non solo degli operatori del settore, ma anche dei pazienti che a loro si rivolgono per ricevere cure.

p. Presidenza e Direttivo A.D.O.E.



Luigi CIULLO - Presidente A.D.O.E.

Como, il 10 agosto 2022

Associazione tecnico-scientifica degli Osteopati Esclusivi

Viale Innocenzo XI n. 70 - 22100 COMO
Tel. 031.275027 (mattina)

Codice Fiscale: 95133550137